



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19.04.2022 CONVOCATA ALLE ORE 11.30

O.D.G.:

- 1. Approvazione verbali;**
- 2. Analisi proposte di emendamento del consigliere Massimiliano Bernardi al vigente Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara approvato con D.C.C. n. 47 del 02.07.2020;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il presidente Stefano Dell'Amico e i consiglieri Mauro Lancioni (in sostituzione della consigliera Tiziana Guerra), Marco Barilli, Annamaria Piombino, Nives Spattini, Cristiano Bottici e Massimiliano Bernardi.

Presenziano il dirigente Giuseppe Bruschi e la funzionaria Laura Oberti.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Erika Evangelisti.

La seduta ha inizio alle ore 11.40.

Il presidente Dell'Amico dichiara aperta la seduta introducendo l'argomento all'ordine del giorno. Il Presidente mette in votazione il verbale della riunione del 06.04.2022, che viene approvato nel modo seguente:

4 (quattro) voti favorevoli: Stefano Dell'Amico, Mauro Lancioni (che nella seduta del 06.04.2022 ha sostituito la consigliera Annamaria Piombino), Marco Barilli e Nives Spattini;

2 (due) astenuti: Cristiano Bottici e Massimiliano Bernardi.

Il consigliere Bernardi chiede chiarimenti al vigente Regolamento degli Agri Marmiferi, con riserva di emendamento, illustrando, a titolo di esempio, il caso di un piano di coltivazione di durata decennale suddivisa in due fasi di 5 anni ciascuna in cui nella prima fase di 5 anni si prevede di escavare 300.000 mc con una produzione minima di blocchi pari al 30% di 300.000 mc, dunque 90.000 mc in 5 anni, ma, in base all'art. 11 del Regolamento, la produzione minima di blocchi per la prima fase di 5 anni dovrebbe essere almeno di 45.000 mc (=50% di 90.000 mc), quantità inferiori a quanto stabilito dal Piano Regionale Cave (altrimenti la produzione minima di blocchi dovrebbe essere pari ad almeno il 50% di 300.000 mc, dunque 150.000 mc in 5 anni). Il consigliere ritiene che, in base a quanto sopra esposto, l'art. 11 del Regolamento degli Agri Marmiferi sia in contrasto con il PRC.

Il vicesindaco Martinelli risponde che la produzione minima riguarda l'escavato della cava, a cui si applica la resa.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

Il presidente Dell'Amico fa presente che se non viene scavato almeno il 50% emerge un problema sia per la cava sia per il Comune precisando che il discorso sulla resa è diverso in quanto non si applica al piano di coltivazione.

Il consigliere Bernardi illustra le proposte di emendamento al vigente Regolamento degli Agri Marmiferi come di seguito indicato:

EMENDAMENTO N. 1

Motivazione: il testo vigente dell'art. 6, comma 1 consente al Consiglio Comunale di modificare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo l'area appartenente alla cava e/o l'area concessa generando un'ingiustificata condizione di incertezza nei titolari dei diritti concessori e della cava, inoltre tale facoltà generale può essere ammessa soltanto dopo la scadenza delle concessioni assegnate e/o in essere.

ART. 6, comma 1 TESTO MODIFICATO:

1) **Dopo la scadenza delle concessioni**, il Consiglio Comunale stabilisce, con appositi provvedimenti, ove ritenuto necessario, le aree appartenenti a ciascuna cava, e i livelli territoriali ottimali per le quali si può procedere all'affidamento delle concessioni per la loro coltivazione e utilizzazione.

EMENDAMENTO N. 2

Motivazione: il testo vigente dell'art. 11, comma 1, lettera b) consente al Consiglio Comunale di dividere l'area concessa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo generando un'ingiustificata condizione di incertezza negli intestatari dell'area concessa, inoltre tale facoltà può essere ammessa soltanto dopo la scadenza delle concessioni o su esplicita richiesta di tutti i soggetti aventi titolo.

Art. 11, comma 1, lettera b) TESTO MODIFICATO

b) l'area concessa è indivisibile per cui non è consentito alcun frazionamento; **salvo quanto previsto al comma 2, dell'art. 22, su domanda di tutti i soggetti intestatari di diritti concessori nell'intera cava, l'area concessa può essere frazionata, con la procedura prevista dall'art. 6, comma 1.**



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

EMENDAMENTO N. 3

Motivazione: il testo vigente dell'art. 22, comma 2 consente al Consiglio Comunale di modificare l'area appartenente alla cava in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo generando un'ingiustificata condizione di incertezza nei titolari di cava, inoltre l'area appartenente alla cava e le concessioni in essere potranno essere modificate soltanto dopo la scadenza di tali concessioni o su esplicita richiesta di tutti i soggetti aventi titoli concessori e/o titoli su terreni di altra natura nella cava.

ART. 22 comma 2 TESTO MODIFICATO

2) L'area appartenente ad una cava così come definita all'art. 2, **su domanda di tutti i soggetti intestatari di diritti concessori e/o di diritti su terreni di altra natura nell'intera cava** può essere modificata con la procedura prevista dall'art. 6, comma 1.

EMENDAMENTO N. 4

Motivazione: il testo vigente dell'art. 22, comma 7bis) disciplina la ripartizione tra co-concessionari dei titoli concessori decaduti se questi titoli sono inferiori o uguali al 25%; si tratta di una disciplina diversa dal comma 7 che prevede la ripartizione proporzionale dei diritti decaduti senza alcun riferimento alla loro percentuale; non è possibile una disciplina variabile della decadenza dei titoli, si genera un'ingiustificata disparità di trattamento; non è possibile affidare la disciplina a percentuali non motivate: perché il 25%?; il testo vigente altera l'equilibrio degli intestatari delle concessioni in essere nella cava, prima della loro scadenza, ponendo ingiustificatamente a gara i titoli decaduti maggiori del 25%.

Art. 22, comma 7 bis) TESTO MODIFICATO

7 bis) I titoli concessori e/o le quote parti di essi che decadano per mortis causa o ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. d) andranno ad accrescere in modo proporzionale i titoli e/o le quote parti degli altri co-concessionari della cava, **così come definita all'art. 2** ~~eve tali titoli o quote siano inferiori o uguali al 25%. Nell'ipotesi in cui tale percentuale risulti superata verrà attivata la procedura di cui all'art. 6 per l'assegnazione dei suddetti titoli.~~



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

EMENDAMENTO N. 5

Motivazione: il testo vigente dell'art. 22, comma 8 sottrae ai soggetti intestatari la titolarità dei terreni di altra natura che dovessero risultare agri marmiferi per ripartirla tra gli altri intestatari determinando un danno ingiustificato per gli intestatari originari e un accrescimento ingiustificato per gli altri intestatari; nel caso di terreni di altra natura senza soggetti intestatari allora vale la ripartizione proporzionale.

Art. 22, comma 8) TESTO MODIFICATO

8) Nel caso in cui dalla ricognizione di cui all'art. 2, risultino quali agri marmiferi comunali terreni considerati sinora di altra natura, saranno riconosciuti **su tali terreni** diritti concessori **intestati ai soggetti titolari originari o in mancanza di tali soggetti saranno** ripartiti in misura proporzionale agli intestatari di diritti **concessori** sull'intera cava.

EMENDAMENTO N. 6

Motivazione: il testo vigente dell'art. 22, comma 8 bis) disciplina la ripartizione tra co-concessionari dei diritti concessori su agri marmiferi interni alla cava privi di intestatari di tali diritti purchè la loro superficie sia inferiore al 15% dell'intera cava. Non è possibile affidare la disciplina a percentuali non motivate: perché il 15%? Disciplina insufficiente e comunque non accettabile, perché non prevede la disciplina nei casi di superfici maggiori del 15%.

Art. 22, comma 8 bis) TESTO MODIFICATO

8 bis) Nel caso in cui all'interno della cava, così come definita all'art. 2, siano presenti agri marmiferi ~~con una superficie complessiva inferiore al 15% rispetto alla superficie totale della cava~~, sui quali non insistono diritti concessori, sugli stessi saranno riconosciuti diritti concessori ripartiti in misura proporzionale agli intestatari di diritti concessori sull'intera cava. Nel caso di agri marmiferi riconducibili al sedime di manufatti o ex manufatti sui quali non insistono diritti concessori ed insistenti su agri marmiferi in concessione, saranno riconosciuti diritti concessori ai concessionari dei mappali sui quali gli stessi insistono.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

Il dirigente Bruschi fa presente che il Consiglio Comunale rappresenta tutti i cittadini, esercita il proprio potere per il bene della città e ritiene che togliere la possibilità offerta dall'articolo 6 comma 1 limiterebbe le sue funzioni.

Il presidente Dell'Amico crede che aggiungere al succitato comma 'dopo la scadenza delle concessioni' limiti l'opportunità di modificare il perimetro di una cava durante il periodo transitorio.

Il vicesindaco Martinelli ricorda che qualsiasi intervento del Consiglio Comunale deve basarsi su una motivazione fondata e su presupposti di legge.

Il presidente Dell'Amico, in riferimento all'articolo 22 comma 2, ritiene che l'equilibrio stia nel lasciare la facoltà sia al Consiglio Comunale sia ai concessionari di modificare l'area appartenente ad una cava senza dover aspettare la fine della concessione.

Il vicesindaco Martinelli rende noto che, nel fissare una percentuale di minoranza nell'articolo 22 comma 7 bis, si è voluto richiamare vecchie percentuali previste nel Regolamento nella volontà di definire quozienti non troppo alti.

Il consigliere Bottici suggerisce di aumentare il valore percentuale stabilito al summenzionato comma 7 bis per evitare che si blocchi l'attività della cava per un lungo periodo di tempo oppure propone di trovare una soluzione affinché, in caso di decesso o fallimento di un concessionario della cava, gli altri co-concessionari possano continuare ad esercitare l'attività.

Il dirigente Bruschi, in merito all'art. 22 comma 8, fa presente che si interviene su un bene stimato tenuto impropriamente mentre, con riferimento al comma 8 bis, informa che vengono disciplinati mappali liberi, senza diritti concessori, su cui è necessario fissare un limite percentuale specificando che si tratta di agri marmiferi di piccole dimensioni.

Il Presidente, prendendo atto di quanto emerso e ringraziando i partecipanti intervenuti nella riunione odierna, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.35.

Il Presidente
F.to Stefano Dell'Amico

La segretaria verbalizzante
F.to Erika Evangelisti